

**CROCE VERDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ENTE TERZO SETTORE**

STATUTO

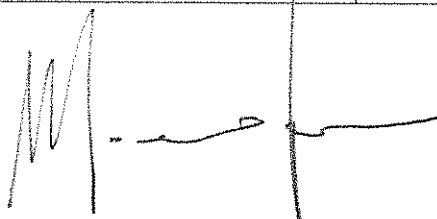
Titolo I – Profili Generali	NOTE
Denominazione, Sede ed Emblema Art. 1 È istituita nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs 117/2017 e della normativa in materia, in Civitanova Marche, Via Aldo Moro n. 53, l'Associazione denominata "CROCE VERDE ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA ENTE MORALE" in sigla "P.A. CROCE VERDE A.V.S. Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od in altro registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "CROCE VERDE ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA" anche l'espressione "Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "O. di V. - E.T.S". L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce verde su campo bianco con nastro tricolore.	
Principi associativi fondamentali Art. 2 L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.	Riferimento art.4 e 5 Codice Terzo Settore (CTS)
Scopi associativi Art. 3 Scopi associativi L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini L'Associazione assume, in particolare, il compito di: a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale; b) promuovere assistenze e particolari provvidenze che in nome della solidarietà umana creino beneficio alla popolazione;	

Cesare Bartolucci

[Signature]

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività; d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini; e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività; f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali; g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.	
Attività Art. 4 Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale: a) Interventi e prestazioni sanitarie; b) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza; c) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza; d) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali; e) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche; f) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; g) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni; h) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale; i) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento; j) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto; k) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà; l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;	Attività Sono elencate le attività previste dall'art. 5 del CTS.

Cesare Bartolucci



m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; n) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.	
Volontariato e lavoro retribuito Art. 5 Volontariato e lavoro retribuito L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.	Aggiornato sulla base dell'art. 17 e 32 del CTS
Titolo II – Soci Requisiti Art. 6 Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto ed i regolamenti. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti. Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non	

Cesare Bartolucci

M. - [signature]

appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.	Il CTS art. 24 prevede tre mesi. La circolare del MLPS del 27/12/2018 ritiene la norma inderogabile.
Diritti Art. 7 I soci hanno diritto di: - partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi; - eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; - chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto; - formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto; - essere informati sull'attività associativa.	
Doveri Art. 8 I soci sono tenuti a: - rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi; - essere in regola con il versamento della quota associativa; - non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione; - impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.	
Incompatibilità Art. 9 Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione. Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione	

Cesare Bartolucci

M. ...

rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.	
Perdita della qualità di socio Art. 10 La qualità di socio si perde: a) per morosità; b) per decadenza; c) per esclusione; d) per recesso. a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata. b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9. c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione	
Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione Scritture contabili e bilancio Art. 11 L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa	Riferimento art.13 CTS

Cesare Bartolucci

Mario

attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso alla rete associativa cui l'Associazione aderisce.	
Esercizio finanziario ed entrate Art. 12 1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. 2. Le entrate dell'Associazione sono costituite: a. dalle quote degli aderenti; b. da contributi di privati; c. da rimborsi derivanti da convenzioni; d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti; e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni; f. da rendite patrimoniali e finanziarie; g. da attività di raccolta fondi; h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione; i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione; j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande; k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione; l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali; m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3	Riferimenti 15 e 17 CTS
Patrimonio Art. 13 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.	Riferimento art. 8 CTS

Cesare Bartolucci

M. - f.

Bilancio sociale Art. 14 L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.	
Titolo IV – Organi associativi Art. 15 Sono organi dell'Associazione: a. l'Assemblea dei soci; b. il Consiglio direttivo; c. il Presidente; d. il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore; e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni; f. il Collegio dei probiviri. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	Riferimento Art. 30 e 31 del CTS
Assemblea Art. 16 L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.	
Convocazione Art. 17 L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione	

Cesare Barbieri

M. -

ha sede.	
Tempi e scopi della convocazione Art. 18 L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.	
Quorum costitutivi Art. 19 L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Sono validi al computo dei presenti gli atti di delega. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno il doppio dei componenti il Consiglio Direttivo. Saranno approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno quattro quinti dei presenti. Non sono validi al computo dei presenti gli atti di delega. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
Adempimenti Art. 20 In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.	
Validità delle deliberazioni Art. 21 L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei	

Cesare Bartolucci

M. - f.

soci presenti con diritto di voto. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto	Riferimento sentenza Cassazione 1408/1993
Intervento e rappresentanza Art. 22 Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.	
Competenze Art. 23 L'Assemblea Ordinaria: - approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; - approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo; - determina l'importo annuale delle quote associative; - definisce le linee programmatiche della Associazione; - approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche; - approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche; - determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione; - nomina e revoca i componenti degli organi sociali; - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative; - delibera sulla esclusione degli associati; - delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo; - delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L'assemblea straordinaria delibera: - sulle modifiche dello statuto sociale; - sulla variazione della sede legale; - sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; - sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38 - Delibera sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art.4 dello	Vedasi confronto con art. 23 CTS per motivazione delibera di rigetto Esclusione L'art. 25 del CTS lettera e riconosce alle Associazioni di scegliere, nel proprio statuto associativo, quale sia l'organismo che delibera l'esclusione degli associati. Se non è previsto diversamente dallo statuto la competenza è dell'Assemblea (inserito in lettera L. art. 23) Rigetto delle istanze di ammissione all'associazione L'art. 23 del CTS attribuisce all'Assemblea, se non previsto diversamente dallo statuto, la delibera sul rigetto delle istanze di ammissione. (inserito in lettera l art. 23) Sulla base dell'organo a cui si attribuisce la competenza vi è la necessità di allineare con art. 26 di questo statuto tipo L'art. 25 comma 2 del CTS prevede che gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni con oltre 500 soci possono disciplinare le competenze in deroga all'articolo del CTS purché nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ugualianza ed elettività di

Cesare Bartalucci

M. -

statuto	tutti gli associati
Consiglio Direttivo Art. 24 1. Il consiglio direttivo è composto, in numero di undici componenti, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione. 2. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, previsti dall'art. 2382 del Codice civile. 3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione. 4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione. 5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. 6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza. 7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. 8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.	<u>Requisiti dei Consiglieri</u> L'atto costitutivo e lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore (art.26 comma 3 del CTS) Allo scopo di fornire parametri precisi ai fini della eleggibilità si consiglia di prevedere l'applicazione dell'articolo 2382 c.c quale stabilisce: "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito non riabilitato o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi"
Quorum costitutivi e voto Art. 25 Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.	

Cesare Barbieri

M. - F.

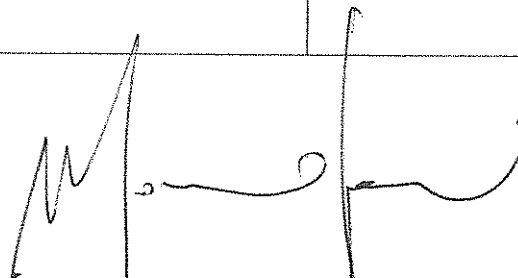
Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse. Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola. Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante).	
Competenze Art. 26 Il Consiglio direttivo: a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21; b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea; c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi; d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto; e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto; f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio; g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge; h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni; i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.	
Direzione esecutiva Art. 27 Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.	
Vacanza dei componenti e decadenza degli organi Art. 28 Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.	

Cesare Barbieri

[Signature]

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti. La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti, dell'organo di controllo, ove istituito, e del collegio dei probiviri. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.	
Presidente Art. 29 Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive. Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione. Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.	
Collegio dei Revisori dei Conti Art. 30 Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro	L'associazione nomina un ORGANO DI CONTROLLO se per due esercizi consecutivi supera due dei seguenti limiti: -Attivo dello stato patrimoniale di 110.000,00 -ricavi, rendite, proventi entrate 220.000 -dipendenti occupati in media nell'esercizio di cinque unità La nomina cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati 15 Statuto tipo pubbliche assistenze - revisione al 18 marzo 2019 L'associazione nomina comunque un organo di controllo se l'associazione abbia costituito patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Dgl 117/2017.
Competenze Art. 31 Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci. Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.	

Cesare Bartalucci



Revisore legale dei Conti Art. 32 L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.	Ove per due esercizi consecutivi l'associazione superi due dei limiti indicati dall'art.31 del Dgl 117/2017 (attivo stato patrimoniale di 1.100.000 euro, ricavi, rendite, proventi entrate di 2.200.000,00; 12 unità di personale dipendente in media durante l'esercizio, l'associazione nomina un revisore legale dei conti. La nomina cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati (Art. 31 CTS) Se il Collegio dei revisori dei conti esercita anche la funzione di revisione legale del bilancio, allora deve essere interamente formato da revisori legali iscritti (art. 30, comma 6, CTS)
Collegio dei Probiviri Art. 33 Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro	
Competenze Art. 34 Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.	
Libri sociali obbligatori Art. 35 L'associazione deve tenere: a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale; b) il libro degli associati; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo	

Cesare Bartolucci

[Signature]

di controllo e di eventuali altri organi associativi. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.	
Titolo V – Norme finali Sezioni Art. 36 Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.	
Regolamenti Art. 37 Il regolamento generale: a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo; b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali; c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione; d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.	
Scioglimento dell'Associazione Art. 38 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.	
Rinvio Art. 39 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.	

Cesare Bertolini

M. F.